

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 1992

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e Stati terzi COST su cinque progetti di azione concertata nel settore delle biotecnologie (programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico Bridge)

(92/181/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che con la decisione 89/621/CEE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha adottato un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie (1990-1994) (Bridge); che l'articolo 8 della suddetta decisione autorizza la Commissione a negoziare accordi con paesi terzi che partecipano ai programmi di cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) e i paesi europei che hanno concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e Stati terzi COST su cinque progetti di azione concertata nel settore delle biotecnologie (programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico Bridge).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João PINHEIRO

(1) GU n. C 224 del 29. 8. 1991, pag. 16.

(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 65; e decisione del 12 febbraio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 22.

(4) GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 32.